

La vetrina degli orrori

# Messa all'indice la clausola che nega la trasmissione agli eredi dell'indennizzo

*La Corte di Cassazione fa giustizia di un orrore che caratterizza le garanzie di invalidità permanente, da infortunio e da malattia*

di Mario Dal Cin

Ci sono fatti e vicende che ti lasciano un segno indelebile, e talvolta qualcosa di più, per tutta la vita. Un fatto che certamente ha segnato una svolta nella mia vita professionale è stato, quasi 30 anni or sono, dover procedere, per conto del Sindacato Nazionale Agenti, e per di più come unico relatore, a mettere sotto accusa le polizze di riferimento, edite dall'ANIA ed adottate da tutte le compagnie. Il peso della responsabilità di parlare a nome della professione fu tale che veramente credo di non aver mai più analizzato tanto criticamente e con tanta accuratezza dei contratti di assicurazione, come feci nel 1978.

Circa dodici anni dopo, venni incaricato di vedere cosa si poteva fare per ottenere un qualche indennizzo su una polizza infortuni comprendente anche la garanzia I.P. da malattia. Il "sinistro" (ovvero la malattia che aveva determinato una I.P. del 100%) si era verificato da quasi due anni, ma la compagnia sembrava non avere alcuna intenzione di procedere all'accertamento dei postumi, né vi era una clausola di polizza che prevedesse un termine ultimo, entro il quale provvedervi. Giocava a favore dell'atteggiamento della compagnia, il fatto che i postumi non si erano ancora stabilizzati. Ma era soltanto un pretesto, perché quella malattia era una grave neoplasia a carattere evolutivo, per cui la stabilizzazione dei postumi sarebbe avvenuta soltanto con la morte dell'assicurato. E col sopraggiungere della morte, veniva pure meno il diritto all'indennizzo, a meno che questo fosse stato, così più o meno recitava la polizza, "liquidato o comunque offerto in misura determinata". Cosa che la compagnia era assolutamente intenzionata a non fare, indifferente alle suppliche della moglie ed agli interventi di tanti amici del medico assicurato. Il ricorso alla magistratura avrebbe perciò fornito alla stessa un ulteriore pretesto per restare inadempiente.

Si trattava, dunque, di giocare col tempo, con l'obiettivo di arrivare ad una offerta prima che l'assicurato decedesse.

Per farla breve, minacciai la direzione sinistri di tale primaria e grande compagnia di metterla alla berlina (in verità con termini assai più coloriti) sulle pagine di questa rivista, se non avesse provveduto a liquidare il sinistro. Mi vergogno ancora oggi, però, per aver consigliato alla moglie dell'assicurato di accettare un indennizzo, offerto in via di transazione, nella misura del 50% del capitale assicurato.

La questione della non trasmissibilità agli eredi dell'indennità dovuta per invalidità permanente da infortunio (ma le conclusioni valgono anche per la I.P. da malattia) è stata recentemente affrontata e risolta dalla suprema Corte di Cassazione, che ha dichiarato vessatoria la relativa clausola e, quindi, la sua inefficacia qualora non specificamente approvata dall'assicurato (con la c.d. doppia firma).

Va da sé, perciò, che gli assicuratori si precipiteranno a ristampare polizze infortuni e IPM, neutralizzando, così, le conseguenze della citata decisione della Suprema Corte. Ma, intanto e fino a quando non riusciranno a sostituire i contratti in corso o ad emettere un'appendice alla bisogna, non potranno più avvalersi in danno degli eredi degli assicurati di una pattuizio-

# Il tema trattato in questo articolo è di suo interesse?

## ASSINEWS

è la rivista che ogni mese la informerà su questo e tanti altri temi di tecnica, giurisprudenza ed attualità assicurativa.

### SI ABBONI ORA!

➔ **via web sul sito [www.assinews.it](http://www.assinews.it)**

compilare il modulo alla pagina

<http://www.assinews.it/rivista/abbonamento.html>

➔ **via fax al numero 0434.20645**

compilare il seguente modulo - pagamento a ricevimento fattura



**Abbonamento annuale alla rivista cartacea**

- Compagnie, Banche **150,00 euro**
- Agenti, Broker, altri **110,00 euro**



**Abbonamento annuale alla rivista + annualità 2005 su CD (volume unico)**

- Compagnie, Banche **180,00 euro**
- Agenti, Broker, altri **140,00 euro**

Società/Nome .....

All'attenzione di .....

Via .....

CAP ..... Città ..... Prov. ....

Part. IVA/C.F. ....

Tel. .... Fax ..... e-mail .....

**PRIVACY** Ai sensi dell'art. 13, D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196 *codice in materia di protezione dei dati personali* i dati personali da Lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni sopra richiamate. I dati verranno trattati per: esigenze amministrativo-contabili relative alla fornitura del servizio/prodotto da Lei acquistato; inviare materiale promozionale su prodotti e/o servizi analoghi di Assinform Srl; fini statistici. Il trattamento potrà effettuarsi con o senza l'ausilio di mezzi elettronici. Non è necessario richiedere il consenso al trattamento dei dati personali comuni inerenti gli obblighi contabili e fiscali in quanto imposto da obblighi di legge, mentre negli altri casi è facoltativo. Il rifiuto può tuttavia generare difficoltà ad onorare gli impegni. Le è riconosciuto l'esercizio dei diritti di cui all'art.7 legge n.196/03, in particolare può richiedere in ogni momento la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che La riguardano e può chiederne la rettifica o l'immediata cancellazione. Può inoltre opporsi al trattamento, in tutto o in parte rispetto agli scopi sopra citati. Titolare e responsabile del trattamento dei dati è Assinform Srl. Per ogni comunicazione Lei può contattare Assinform Srl: via posta: Assinform Srl, Viale Dante, 12 33170 Pordenone; via fax: 0434.20645; via mail: [info@assinews.it](mailto:info@assinews.it)

**Assinform Srl - Viale Dante, 12 - 33170 Pordenone - Tel 0434.26136 - fax 0434.20645 - [info@assinews.it](mailto:info@assinews.it)**